

TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima (ex Terza) Sezione Civile

Il Giudice, sciogliendo la riserva;

letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta; vista, in particolare, l'istanza formulata dalla SOCIETÀ DI GESTIONE CREDITI, in qualità di mandataria della BANCA, volta ad ottenere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. *omissis*.

rilevato che, a fronte della documentazione prodotta a conforto delle pretese azionate in sede monitoria, l'opponente ha formulato contestazioni in parte *prima facie* immeritevoli di seguito ed in parte generiche o, comunque, di non pronta soluzione ovvero contrastate dalle emergenze documentali;

considerato, in particolare, che l'opposta, ad integrazione della documentazione allegata al ricorso monitorio (**comprensiva del contratto di conto corrente contenente la specifica indicazione delle condizioni applicabili al rapporto di conto corrente**, nonché dei vari contratti di garanzia sottoscritti da FIDEIUSSORE), nella presente fase del giudizio **ha prodotto tutti gli estratti conto periodici e gli scalari dalla data di avvio del rapporto (con saldo zero), in ossequio al principio secondo cui "soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto [...] consente l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare — avere tra le parti"** (Cass., 2 agosto 2013, n. 18541);

rilevato che, per converso, a fronte della cennata produzione documentale (idonea a fornire - in difetto di specifiche, circostanziate e documentate contestazioni - prova piena del credito), **la parte opponente ha svolto contestazioni oltremodo generiche ed in parte fondate su argomentazioni e considerazioni di ordine generale ed astratto, formulate senza riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta;**

con riferimento a tale ultimo profilo basti considerare, a titolo esemplificativo, che l'opponente ha lungamente argomentato in ordine alla illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, sebbene il contratto di conto corrente per cui è causa (stipulato dopo l'emanazione del D.L. n. 185/2008 e l'entrata in vigore della Legge di conversione n. 2/2009) **non contempra detta c.m.s. e — per quanto inferibile dagli allegati estratti conto e scalari — la stessa in concreto non sia stata applicata;**

- ha richiamato le risultanze di una allegata perizia di parte che, sebbene qualificata come "*preanalisi finalizzata alla rilevazione delle cause di nullità del contratto*" risulta essere stata redatta senza l'esame del contratto di conto corrente per cui è causa e; quindi, dichiaratamente "*mediante un'analisi delle possibili problematiche riscontrate in genere in contratti simili*";

- ha affermato essere evidente la sproporzione del TEG previsto ed applicato rispetto al tasso soglia del periodo di stipulazione del contratto e, tuttavia, non ha neppure indicato — e men che mai documentato - il cennato tasso soglia;

considerato, ad ogni buon conto, che anche le censure non palesemente generiche o smentite dagli atti, non risultano fondate su adeguata prova scritta e, comunque, non appaiono di pronta soluzione;

ritenuto, inoltre, che in relazione all'oggetto del presente procedimento, debbano adottarsi i provvedimenti di cui al novellato D.Lgs. n. 28/2010;

ritenuto, infine, che allo stato neppure vada vagliata la opportunità di riunione del presente dell'ulteriore giudizio di opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. *omissis* essendo incontestato che per quest'ultimo si è verificato un evento interruttivo.

P.Q.M.

- Concede la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. *omissis* quanto all'ingiunzione di pagamento nei confronti di DEBITORE

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore, del 11 maggio 2018

- Assegna alla parte opponente termine di gg. 15, dalla comunicazione del presente provvedimento, per l'avvio del procedimento di mediazione.
- Fissa per la verifica nonché per la prosecuzione del giudizio, nell'ipotesi di esito infruttuoso del procedimento di mediazione, l'udienza del *omissis*,
Si comunichi.

Il Giudice
Clelia Buonocore

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS